**Spett.le ASSORUP**

C.F. 96547140580

P.IVA 17117731004

**PEC:** [**posta@pec.assorup.it**](mailto:posta@pec.assorup.it)

p.c. Al Direttore Generale

Ufficio Scolastico Regionale della Campania

Pec:[drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it)

Data:

Oggetto: Accesso civico generalizzato ASSORUP, ai sensi dell’art. 5 e seguenti del d. lgs. 14/03/2013, n. 33**, ricevuto a mezzo PEC in data 12 e 14.02.2024** – ***Riscontro***.

A seguito della Sua istanza nella quale richiedeva l’accesso ai seguenti documenti:

*“…conoscere i dati della spesa sostenuta dalla Vostra organizzazione negli ultimi tre anni (2021-2022-2023) per l’acquisto* ***di servizi di formazione o la partecipazione a seminari e convegni del Vostro personale****, relativamente alla materia dei contratti pubblici.”,* si deduce quanto segue,

*premessa:*

CHE il D.lgs. 33.2013 stabilisce che la pubblicazione obbligatoria dei dati e contenuti sia riferita alle tipologie di informazioni espresse nell’ “**Allegato A - Struttura delle informazioni sui siti istituzionali**” di detta normativa;

CHE l’art. 5 c.2 del D.lgs 33.2013 è uno strumento grazie al quale qualsiasi cittadino, **allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, fornendo a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.**

CHE L’art 5 bis del D.lgs 33/2013, stabilisce che l’accesso civico deve essere rifiutato, fra l’altro, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

CHE L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

CHE l’Adunanza Plenaria n. 10/2020, ha affermato che “resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.”.

Se esiste, in altri termini, l’interesse ad una conoscenza diffusa dei cittadini nell'esecuzione dei contratti pubblici, volta a sollecitare penetranti controlli da parte delle autorità preposte a prevenire e a sanzionare l'inefficienza, la corruzione o fenomeni di cattiva amministrazione e l'adempimento delle prestazioni dell'appaltatore, tali da rispecchiare l’esito di un corretto confronto in sede di gara, a maggior ragione gli operatori economici, che abbiano partecipato alla gara. Sono, pertanto, interessati a conoscere illegittimità o inadempimenti manifestatisi dalla fase di approvazione del contratto sino alla sua completa esecuzione, non solo per far valere vizi originari dell'offerta nel giudizio promosso contro l'aggiudicazione (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115), ma anche con riferimento alla sua esecuzione, per potere, una volta risolto il rapporto con l'aggiudicatario, subentrare nel contratto od ottenere la riedizione della gara con chance di aggiudicarsela.

Tale interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, come accade nel caso in esame, pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi;

pertanto,

codesto Istituto ritiene che, tale istanza, ***non sia meritevole di accoglimento***, poiché, con la medesima istanza, il richiedente, non si qualifica come effettivo portatore di un interesse giuridico concreto, rappresentante di una collettività, ma in proprio;

Infatti, pur qualificata come istanza di accesso civico generalizzato, come tale astrattamente tesa ad ottenere informazioni e documenti da una Pubblica Amministrazione senza ledere privacy o riservatezza di alcuno, e senza dover manifestare una specifica finalità della richiesta di ostensione, l’istanza sembra, invece, in tutto assimilabile ad una vera e propria istanza di accesso, e soggiace necessariamente alla disciplina ed alle condizioni di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

Nel caso di specie, la qualità di attivista dell’istante denota una finalità chiaramente strumentale, ideologica e causidica sottesa all’istanza.

Di conseguenza, non potendosi ritenere che la predetta istanza sia qualificabile come accesso civico generalizzato, nonostante tale *nomen iuris* le sia stato attribuito, essa dovrà essere delibata secondo la disciplina sopra indicata.

Ne discende, l’inaccoglibilità della medesima in ragione della mancanza dell’indicazione di un oggettivo e reale titolo di legittimazione attiva del richiedente.

**Tutto ciò premesso,che è parte integrante e sostanziale del presente documento,**

per le condizioni che ricorrono innegabilmente nel caso di specie, la richiesta di accesso ***NON PUÒ ESSERE ACCOLTA***, piuttosto invita codesta spettabile Associazione a visionare i dati pubblicati in Amministrazione Trasparente <https://.............................per> al fine di reperire notizie in merito all’oggetto e di cui al D.lgs. 33.2013.

Cordialità.

Il Dirigente scolastico